

O.D.C.E.C. PERUGIA
PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI
DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2016

L'attività di controllo dell'Organo di Revisione sul Bilancio Preventivo

Prof. Alessandro Montrone
Università degli Studi di Perugia



1

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Principio di unità

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

Principio di annualità

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre); dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Principio dell'integrità

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

4

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Principio di veridicità

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

Principio del pareggio finanziario

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. (segue...)

5

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Principio del pareggio finanziario (segue...)

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

6

PRINCIPI DEL BILANCIO

ARTICOLO 162, D.LGS. 267/2000

Principio di pubblicità

Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.



7

Il Parere

... sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati

- È obbligatorio
- È una verifica tecnica di carattere preventivo
- Accompagna la proposta di delibera che deve approvare il bilancio
- È un controllo di riscontro del rispetto delle prescrizioni legislative

Esempi

- Pareggio del bilancio
- Pareggio economico-finanziario (vedi sopra...)
- Esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

8

Il Parere

... sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati

Riguarda:

La correttezza e la realizzabilità delle entrate correnti iscritte in bilancio
(Attendibilità delle Entrate)

Esempio: Previsioni di entrate tributarie

In presenza di spese crescenti e di tagli alle entrate è forte la tentazione di prevedere entrate eventuali o fittizie ...

9

Il Parere

... sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati

Riguarda:

La correttezza delle spese iscritte in bilancio
(Congruità delle spese)

Ad esempio:

- **Spese personale dipendente** = si valuta l'esattezza dell'importo sulla base del costo del personale dell'esercizio precedente, considerando assunzioni, licenziamenti, dimissioni e rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro
- **Spese riferite a interessi passivi su mutui** = si verifica l'esattezza importo iscritto sulla base delle rate di mutuo in scadenza nell'anno successivo;
- ecc.

10

Il Parere


... sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati

Riguarda:

il collegamento dal punto di vista economico-aziendale delle previsioni inserite nel bilancio, nei programmi e nei progetti con la considerazione del DUP (**Coerenza**)

11

Sistema dei documenti di programmazione



12

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP segue un percorso di definizione distinto rispetto a quello del bilancio di previsione, del quale non è più un semplice allegato (come nel caso della RPP nel precedente ordinamento).



Diviene il presupposto per la definizione del bilancio stesso e di tutti gli altri strumenti di programmazione

13

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP viene a costituire la guida strategica ed operativa dell'EL ed è organizzato in due sezioni:

- strategica: ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo;
- operativa: interessa il bilancio di previsione.

14

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Le tempistiche a regime del DUP tengono conto delle scadenze che caratterizzano il processo di programmazione dello Stato e delle Regioni (*esigenza armonizzazione del processo di programmazione dei diversi comparti del settore pubblico*)



È evidente il notevole anticipo dei tempi in cui deve partire il processo di programmazione, rispetto al precedente ordinamento.

15

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

A regime, entro il 31 luglio X-1, con la approvazione del DUP, gli EELL devono essere in grado di:

- delineare gli scenari in cui si definirà la programmazione del triennio successivo, sulla base degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica statali e regionali, nonché degli indirizzi generali definiti dall'ente in coerenza con il **programma di mandato** amministrativo;
- aggiornare gli obiettivi strategici di mandato;
- definire, o aggiornare gli obiettivi della programmazione annuale e triennale.

16

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP

Entro il 15 novembre X-1 la Giunta deve presentare la **Nota di aggiornamento al DUP**, che dovrebbe essere redatta sulla base degli indirizzi e dei vincoli contenuti nelle Note di aggiornamento al Def e al Defr.

La Nota di aggiornamento viene presentata entro un termine nel quale dovrebbero essere noti anche i contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio nazionali e regionali.

L'EL dovrebbe quindi disporre di tutte le informazioni necessarie per aggiornare il proprio documento di programmazione e per predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario che assume orizzonte temporale triennale per le previsioni di competenza ed annuale per le previsioni di cassa.

17

BILANCIO DI PREVISIONE

Infatti il termine entro il quale la Giunta deve presentare lo schema di bilancio di previsione è sempre il 15 novembre, in corrispondenza con la Nota di aggiornamento al DUP.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, poi, il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riferite almeno al triennio successivo.

Questo, almeno sulla carta, è il processo che caratterizza la programmazione degli EELL nel nuovo sistema di bilancio ...

18

BILANCIO DI PREVISIONE 2016: SCADENZE

Con il **DM 28 ottobre 2015** (GU n. 254 del 31/10/2015), il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore differimento, dal 31 ottobre (scadenza inizialmente così differita limitatamente ai documenti del triennio 2016-2018) al **31 dicembre 2015**, del termine per la presentazione del **DUP**.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EL è differito al **31 marzo 2016**.

19

BILANCIO DI PREVISIONE

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in co.fi. approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

20

IL BILANCIO DI PREVISIONE

- × è un documento **contabile e programmatico**
- × evidenzia le entrate e le spese che si presume si verificheranno nel corso della gestione
- × rappresenta programmi e obiettivi da raggiungere, nonché limiti da osservare durante la gestione
- × è **finanziario**: analizza la sola gestione finanziaria
- × è di **competenza** (per il triennio): considera gli accertamenti, per le entrate, gli impegni per le spese
- × è anche di **cassa** per il primo anno
- × è **autorizzatorio**: autorizza l'ente a introitare le entrate previste, impedendo di spendere più di quanto stanziato

21

IL BILANCIO DI PREVISIONE ...

- × ... è di **competenza finanziaria** (momento dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa) ...
- × ... ma con il **D.Lgs. 118/2011** (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e il conseguente DPCM 28/12/2011 (allegato 1) si introduce, tra l'altro, il principio della **competenza finanziaria "potenziata"**
- × a questo si è aggiunto il **D.Lgs. 126/2014** (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*)

22

IL BILANCIO DI PREVISIONE ...

... finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della **competenza finanziaria**;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

23

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

- ✘ Il PEG deve essere deliberato nella prima seduta di Giunta dopo l'approvazione del bilancio di previsione da tenersi entro 20 gg ed ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio di previsione.
- ✘ Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
- ✘ Quindi, dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

24

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

- × Si è ampliata la platea dei comuni che devono adottare il PEG: facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (circa il 70% dei comuni), mentre precedentemente era stabilito che l'adozione del PEG fosse facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (circa il 91% dei comuni).
- × Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel PEG.

25

D.LGS. 126/2014

- × Con questo Decreto si è passati alla fase operativa della **armonizzazione contabile**.
- × Punti chiave della riforma della contabilità:
 - spariscono i residui attivi e passivi così come li conoscevamo, mediante riaccertamento straordinario e la creazione Fondo Pluriennale Vincolato;
 - gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli esigibili dove è prevista una scadenza certa (attestazione del dirigente);

26

D.LGS. 126/2014 (SEGUE)

- l'applicazione della competenza finanziaria potenziata elimina la formazione continua di una serie di residui di dubbia esigibilità;
- le entrate di dubbia e non certa esigibilità (come sanzioni codice della strada; oneri di urbanizzazione; condoni edilizi, ecc.) devono avere come contropartita il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (con vincolo nell'avanzo di amministrazione);
- vengono inseriti vincoli nelle entrate la cui destinazione prevede spese che saranno sostenute in più esercizi, facendole confluire nel fondo pluriennale vincolato;

27

D.LGS. 126/2014 (SEGUE)

- in caso di entrate destinate alla copertura di spese non perfezionate nell'esercizio si prevede un nuovo vincolo nel risultato di amministrazione;
- viene previsto un fondo rischi (vincolando il risultato di amministrazione) per spese, come quelle legali, impegnate ma le cui cause continuano in altri gradi di giudizio, ovvero di tutte quelle spese di cui non si ha ancora il titolo esecutivo ma si conosce il relativo ammontare (esempio sentenze non ancora esecutive);
- spese di investimento devono seguire il cronoprogramma di realizzazione e il pagamento ne segue i relativi stati di avanzamento mediante l'utilizzazione del Fondo Pluriennale vincolato.

28

D.LGS. 126/2014 (SEGUE)

- × Il d.lgs. 126/2014 aveva previsto una applicazione graduale delle norme sulla armonizzazione.
- × Nel 2015, lo schema di bilancio di previsione **con funzione autorizzatoria** era ancora quello utilizzato nel 2014, lasciando al nuovo schema di bilancio una **funzione meramente conoscitiva**.
- × Dal 2016 lo schema di bilancio c.d. armonizzato assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

29

LA COMPETENZA FINANZIARIA “POTENZIATA”

- × Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili **quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza**.
- × È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

30

LA COMPETENZA FINANZIARIA

“POTENZIATA”

- × L'**accertamento** costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.
- × L'**impegno** costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

31

LA COMPETENZA FINANZIARIA

“POTENZIATA”

- × La contabilità finanziaria, con questo nuovo principio, non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia alla movimentazione di cassa.
- × Le principali criticità derivano dalla corretta contabilizzazione delle spese di investimento.

32

LA COMPETENZA FINANZIARIA

“POTENZIATA”

Per l'**attività di investimento** che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

33

LA COMPETENZA FINANZIARIA

“POTENZIATA”

- × L'impegno dell'opera che si è programmato di realizzare non è registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari ma, al contrario, in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi.
- × Acquista finalmente valenza la pluriennalità dei documenti di programmazione.


34

LA COMPETENZA FINANZIARIA

“POTENZIATA”

Due fondi assumono grande rilievo:

- × Fondo pluriennale vincolato
- × Fondo crediti di dubbia esigibilità



35

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- × È un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma **esigibili in esercizi successivi**.
- × Garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi e **rende evidente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione dei finanziamenti ed effettivo impiego di tali risorse**.
- × Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti.
- × Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

36

Esempio: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In sede di programmazione per l'esercizio 20X0, il Comune XYZ decide di realizzare un impianto sportivo del costo complessivo di 900 e di finanziarlo mediante una alienazione patrimoniale, con accertamento sulla competenza esercizio 20X0.

La costruzione dell'impianto richiederà 2 anni di lavori (20X1 e 20X2):

- l'anno 20X0 sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto (spesa 200);
- la spesa per la costruzione dell'impianto sarà distribuita nel biennio 20X1/20X2, in ragione del cronoprogramma rispettivamente per 300 e 400.

37

Esempio: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ESERCIZIO 20X0

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Alienazione patrimoniale	900	Progettazione impianto	200
		Fondo pluriennale vincolato	700
Totale entrata	900	Totale spesa	900

ESERCIZIO 20X1

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	700	Realizzazione impianto	300
		Fondo pluriennale vincolato	400
Totale entrata	700	Totale spesa	700

ESERCIZIO 20X2

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	400	Realizzazione impianto	400
Totale entrata	400	Totale spesa	400

38

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (1)

- × Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono **accertate per l'intero importo del credito**, anche se non è certa la loro riscossione integrale (es. sanzioni codice della strada, oneri di urbanizzazione, ecc.).
- × Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.
- × Per tali crediti è **obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE** nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

39

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (2)

- × Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.
- × Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:
 - + all'accantonamento nel bilancio di previsione;
 - + all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

40

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (3)

Bilancio di previsione: tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "Accantonamento al FCDE", determinata in relazione:

- a) alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- b) alla loro natura;
- c) alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

41

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (4)

Non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure:

- i crediti da altre AAPP in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

42

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (5)

Nel bilancio di previsione (a regime):

1. individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1, la media del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati
3. determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2.

43

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (6)

In occasione del rendiconto:

- × se il FCDE è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo;
- × se risulta superiore, si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria.

44

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (7)

Al fine di consentire un avvio graduale, dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- + nel primo esercizio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione;
- + nel secondo esercizio una quota pari almeno al 75% dell'accantonamento.

L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere dal primo esercizio e nel bilancio di previsione a decorrere dal terzo esercizio.

45

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

- × Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione.
- × Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio, riducendo di pari importo il fondo.

46

Ricordiamo...



Il bilancio preventivo: termine per l'approvazione

Il bilancio preventivo e i documenti allegati sono approvati, ai sensi dell'art. 151 del Tuel, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Tale scadenza, di fatto, non è stata quasi mai rispettata soprattutto a causa dei riflessi che la Legge di Stabilità (approvata anch'essa entro il 31 dicembre) esercita sui bilanci con particolare riguardo ai trasferimenti dello Stato ed alla disciplina delle imposte locali.

Per l'anno 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EL è differito al 31 marzo 2016.

47

Il Parere: tempi



I revisori, per esprimere il parere, non dispongono di un lasso di tempo prestabilito così come avviene per la relazione al rendiconto.

Pertanto, il parere sulla proposta di delibera consiliare di approvazione del preventivo dovrà essere reso, dall'Organo di revisione, entro un termine di 20 gg, decorrente dalla data di approvazione della stessa proposta da parte dell'organo esecutivo.

48

Verifica esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

Nell'art. 11, comma 3 del d.lgs. 118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs.118/2011.

49

Verifica esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 lettere e) ed f):

- h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

50

Verifica esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

Nell'art. 172 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267:

- j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.;
- l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

51

Verifica esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

Necessari per l'espressione del parere:

- n) DUP e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art. 170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;
- o) *(se non contenuto nel DUP)* il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- p) *(se non contenuta nel DUP)* la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- q) la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- r) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- s) *(se non contenuto nel DUP)* piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;

(SEGUE...)

52

Verifica esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo

Necessari per l'espressione del parere: (segue)

- t) programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008;
- u) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge 133/2008);
- v) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,)
- w) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2010;
- x) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;

53

La verifica degli equilibri



54

TUEL – ARTICOLO 162

[...] Il bilancio di previsione è deliberato in **pareggio finanziario** complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle **spese correnti** sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

55

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (1)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)
<i>di cui:</i>	
- fondo pluriennale vincolato	
- fondo crediti di dubbia esigibilità	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	

56

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (2)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M



57

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (1)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

58


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (2)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$	




59

Equilibrio di parte corrente




60

Avanzo di parte corrente



61

Disavanzo di parte corrente



62

NOVITÀ NEL CONTENUTO DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Vedi schema base del parere con
evidenziature in giallo



63

Riassumendo...

I pareri non potranno essere ignorati dal Consiglio visto che quest'ultimo dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle misure suggerite dai revisori o motivare la mancata adozione degli stessi.

Il giudizio dei revisori esprime un controllo di legittimità, in quanto diretto alla verifica della corretta applicazione di disposizioni di legge.

Ai revisori, viene dunque conferito il ruolo di garanti della legalità del sistema.

64

Riassumendo... **Il parere ...**

*deve contenere un motivato giudizio di **legittimità, congruenza, coerenza ed attendibilità***

Con riferimento alle caratteristiche del giudizio:

Congruità, riguarda la compatibilità delle previsioni di spesa al fine di evitare un'eventuale sottostima delle stesse

Coerenza, riguarda il collegamento dal punto di vista economico-aziendale delle previsioni inserite nel bilancio, nei programmi e nei progetti con la considerazione del bilancio in un contesto unitario

Attendibilità contabile, riguarda il controllo della esigibilità delle previsioni di entrata, verificando che le stesse non siano sovrastimate

65

66

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**



66